

805/12 AM. COLARIETI

CRON. N° 638/13

STUDIO LEGALE
BOTTI LUCIANO
Via Q. Sella, 5
84043 AGROPOLI (Salerno)
Tel. (0974) 827230
333-8736708

COPIA
(per cliente)

SENTENZA N° 260 ANNO 2013
Repubblica Italiana in nome del popolo italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli
Il Giudice di Pace di Agropoli
avv. Giuseppe Baldo



ha emesso la seguente

nella controversia iscritta al n. R.G. 820\10

sentenza

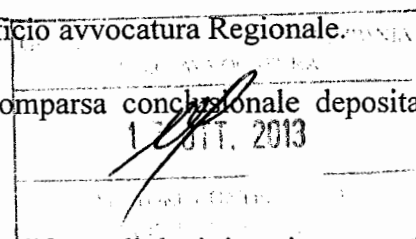
tra

Guerra Emilio, nato a Lustra il 25\3\62 ivi residente alla via del Popolo, 115
CF:GRRMLE62C25E767L, rapp.to e difeso dall' avv. Luciano Botti, come da mandato a margine
dell'atto introduttivo del giudizio, elett.te dom.to presso il suo studio in Agropoli alla via Q. Sella;

Contro

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona del Presidente p.t rapp.to e difeso
dall'avvocatura della Stato di Salerno, elett.te dom.to presso la stessa in Salerno al Corso Vitt.
Emanuele, 58; - **convenuto** -

Regione Campania, in persona del Governatore, rapp.ta e difesa dall'avv. Marina Colarieti, in virtù
di procura generale alle liti, elett.te dom.ta in Salerno presso l'ufficio avvocatura Regionale.
All'udienza del 6\5\13 l'attore concludeva riportandosi alla comparsa conclusionale depositata;
l'ente parco che si riportava alla note conclusionali.



In via preliminare occorre decidere sull'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva
proposta dall'Ente Parco. Tale eccezione non può essere accolta in quanto l'art. 15 L. n. 394 del
6\12\91 prevede che " l'ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica
del parco, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento". In altri termini il
ristoro del danno non altrimenti risarcibile arrecato alla produzione agricola dalla fauna selvatica
deve essere richiesto alla Regione a norma dell'art. 26 della L. 11\2\92 n.157, solo nell'ipotesi in
cui si tratta di danno non altrimenti risarcibile. Nel caso di specie la norma citata prevede
espressamente l'obbligo per l'ente Parco di provvedere al pagamento dell'indennizzo pertanto

42/12

appartiene a questo Ente la legittimazione in giudizio nell'ipotesi oggetto della controversia. Occorre infine precisare che l'indennizzo in favore dei proprietari dei fondi danneggiati dalla selvaggina inclusa nelle "oasi di protezione" in base alla regole fissate dagli artt. 6 e 26 della legge quadro n. 968 del 1977, integra un credito con funzione risarcitoria in quanto le richiamate norme speciali sono rivolte alla tute immediata e diretta dei proprietari dei fondi danneggiati, mediante l'accertamento dell'effettiva consistenza del danno e della successiva precisa quantificazione.

La legge 11\2\1992 n.157 ha infatti attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni programmatiche e pianificazione al riguardo; compete ad esse l'obbligo di predisporre misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a perone e a cose, con la conseguenza che nell'ipotesi di danni provocati da detta fauna, **il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme**, esse ne rispondono ex art.2043 cc. Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello stato, la L.11\2\1992 n. 157 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa. Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043cc dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione. (Cass. 13\12\1999 n. 13956).

L'attore è comproprietario del fondo in agro del Comune di Lustra Cilento riportato in catasto al foglio 1- part.IIe n. 170-171-172-173- 312-313, coltivato per un superficie di Ha. 1,44,15 a vigneto e con alberi da frutta, mele, pere, nocciole; e di altro fondo in agro del comune di Sessa Cilento riportato in catasto al foglio 1 part.IIe n. 2-4\6\8\9\10\24\25\27\28 coltivato per una superficie di ha.8,62,00 a ficheto, vigneto e con alberi da frutta pere, mele e prugne. In data 5\8\08 fauna selvatica, in particolare gazze, tassi e cinghiali, danneggiavano le colture biologiche praticate su detti fondi; in particolare subiva il danneggiamento di q.2 di mele ; di 1 q. di mais; q.li 0,50 di pere; kg. 10 di uva, come accertato dall'ufficio di monitoraggio ambientale del Parco Nazionale del Cilento,in data 2\10\08 con verbale istruttoria danni da fauna a coltura. Successivamente il 15\9\08

PAGE 1

subiva un nuovo attacco da parte della fauna selvatica che danneggiavano kg. 30 di fichi e 80 di mele, come da verbale di accertamento danni alle colture redatto dal tecnico dell'ente parco. Per i danni subiti il 5\08\08 il suddetto ente aveva liquidato un indennizzo pari ad €.350,00, non aveva riconosciuto indennizzo per i danni denunciati il 15\9\08. Ancora il 18\8\09 denunciava il danneggiamento ad opera di fauna selvatica. Questa volta nel fondo di Lustra Cilento i volatili avevano danneggiato 15 piante di mele per una produzione di 50 kg.; 10 piante di prugne per una produzione di 30 Kg.; e 20 piante di pere per una produzione di 50 Kg., come accertato dall'Ente Parco, per i danni veniva indennizzato per €. 135,00, come da documentazione in atti. Il danneggiamento delle piantagioni di proprietà dell'attore è stato anche provato dai testi escussi e comunque non è stato contestato. Il danno subito dall'attore può essere quantificato in via equitativa in €. 1.500,00, tenuto conto della quantità del prodotto che è stata danneggiata e delle continue invasioni da parte della fauna selvatica che il sig. Guerra costretto a sopportare. Dalla somma deve essere ridotta dell'indennizzo già corrisposto dal Parco nazionale del Cilento pari ad €. 485,00. In totale €. 1.015,00.

L'ente legittimato passivo e che, quindi, deve subire eventuali conseguenze in materia di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, è la Regione Campania. La legge 11\2\1992 n.157 ha, infatti, attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni programmatiche e pianificazione al riguardo; compete ad esse l'obbligo di predisporre misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone e a cose, con la conseguenza che nell'ipotesi di danni provocati da detta fauna, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, esse ne rispondono ex art.2043 cc. Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello stato, la L.11\2\1992 n. 157 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa. Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a

terzi, è responsabile ex art. 2043cc dei danni cagionati alla produzione agricola. (Cass. 13\12\1999 n. 13956- Cass. 12\3\10 n. 6129)

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando in ordine alla domanda presentata, respinta ogni altra eccezione:

dichiara la responsabilità della Regione Capania che non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni all'attore;

per l'effetto condanna Regione Campania, in persona del legale rapp.te pt., al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 1.015,00 per i danni subiti in seguito all'incidente, somma determinata in via equitativa, oltre interessi dalla domanda al saldo;

condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore delle spese legali che liquida in €. 1.000,00 in via equitativa con attribuzione all'avvocato anticipante, oltre IVA e CNA come per legge;

compensa le spese per le altre parti in giudizio.

Agropoli, 3\6\13

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Lino Giuseppe)



Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Baldo



Depositata in Cancelleria il 22 Giugno 2013

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Lino Giuseppe)

